

REGOLAMENTO (CE) N 2240/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'azione della Comunità per la promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, illustrata nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 maggio 2001, intitolata «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi», prosegue oltre il 2004. Il regolamento (CE) n. 975/1999 ⁽²⁾ si è dimostrato strumento giuridico idoneo ad attuare il sostegno tecnico e finanziario della Comunità alle attività a favore dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi nel perseguimento degli obiettivi globali in questo campo. Poiché però la validità di detto regolamento scade il 31 dicembre 2004, è necessario prorogarla.

(2) Sulla base del rapporto tra la dotazione finanziaria inclusa nel regolamento (CE) n. 975/1999 e gli stanziamenti indicativi per i diritti dell'uomo e la democratizzazione fino al 2006, il presente regolamento stabilisce, per il periodo di proroga del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾.

(3) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 975/1999 relative alle modalità di esecuzione dell'aiuto dovrebbero essere conformate ai requisiti giuridici previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾ per quanto riguarda la realizzazione delle missioni di osservazione elettorale dell'UE.

(4) La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono parte integrante del regolamento (CE) n. 975/1999. In particolare, gli accordi e i contratti conclusi in applicazione di detto regolamento dovrebbero autorizzare la Commissione ad eseguire le misure previste nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁵⁾.

(5) Le misure necessarie all'attuazione del regolamento (CE) n. 975/1999 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.

(6) Il regolamento (CE) n. 975/1999 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 975/1999 è così modificato:

1) All'articolo 2, punto 2 è aggiunta la lettera seguente:

«h) il sostegno agli sforzi volti a promuovere la costituzione di associazioni di paesi democratici nell'ambito degli organi delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e delle organizzazioni regionali.»;

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2004.

⁽²⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.